



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Sistema Geo-web

Ammodernamento delle sale operative della polizia stradale sistema geo web di sala operativa e sistemi di bordo RPNV300



Il progetto Geo Web coinvolge in modo rilevante l'informatizzazione e l'Ammodernamento delle sale operative della Polizia Stradale.

Al riguardo, la segreteria nazionale, attraverso il collega presente nella

Commissione Centrale paritetica tecnologica informatica, ha sollecitato la convocazione della stessa Commissione allo scopo di avviare una discussione sulle funzionalità e sulle caratteristiche tecniche del sistema Geo Web, per verificare tutte le segnalazioni giunte in ordine alla presunta e possibile invasività del sistema sulla privacy degli operatori della Polizia Stradale.

Inoltre, considerato che, ad oggi, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e segnatamente la Direzione Centrale per il servizio di Polizia Stradale non risulta aver avviato alcuna forma di consultazione ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 164/2002, in data 18 febbraio 2013, è stata inoltrata all'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. La nota il cui testo di seguito si riporta:

"A seguito dell'attivazione di una procedura di accesso agli atti effettuata dalla Struttura Abruzzese del SIULP, questa O.S. è venuta ufficialmente a conoscenza dell'attuazione del cosiddetto "progetto geoweb" che prevede il potenziamento delle Sale Operative attraverso la installazione di Sistemi di radionavigazione e localizzazione georeferenziata delle pattuglie della Polizia Stradale anche a supporto alle attività di controllo del territorio.

Dalla documentazione acquisita in sede di accesso risulta che, in data 11 gennaio 2006, con la circolare 300/A/2/45714/132/C/20/4, La Direzione Centrale per la

FLASH nr. 7 - 2013

- Sistema Geoweb – ammodernamento sale operative Polizia Stradale
- Permessi per l'assistenza ai soggetti disabili di cui all'art. 33, comma 3 legge 104/1992
- Previdenza: direttiva INPS presentazione e consultazione telematica in via esclusiva
- Regime applicativo delle giornate di riposo ex festività soppresse
- Modifiche alla disciplina dei congedi parentali
- Individuazione del T.A.R. competente per le controversie di Pubblico Impiego
- Succedaneità fra titoli di studio nei concorsi pubblici
- La decisione del ricorso straordinario è impugnabile per cassazione
- Tassa rifiuti, a luglio la prima rata della TARES
- Tassabilità dell'indennizzo ex legge Pinto
- Mutui agevolati: pensionati e dipendenti pubblici possono richiederli all'INPS



Polizia Stradale comunicava al Centro elettronico di Settebagni ed a tutti i Compartimenti della Polizia Stradale la realizzazione del sistema Geoweb, illustrandone le finalità e le funzionalità e impartendo le prime direttive per assicurarne la progressiva operatività sul territorio nazionale.

La vicenda, di per se emblematica, evidenzia, sia a livello locale che a livello centrale, il mancato avvio delle procedure di consultazione di cui all'art. 27 del D.P.R. 164/2002 da parte dell'Amministrazione.

Invero, non appare revocabile in dubbio che si tratti di provvedimenti implicanti l'introduzione di nuove tecnologie, con conseguenze sui processi organizzativi degli uffici ed effetti sull'organizzazione del lavoro, e come tali soggetti ad obbligatoria consultazione con le organizzazioni sindacali di categoria.

Peraltro, stupisce che anche rispetto ai possibili impatti connessi alla problematica del controllo dei dipendenti, l'Amministrazione non abbia avvertito l'esigenza di promuovere i necessari approfondimenti per fornire le opportune rassicurazioni, con una adeguata informazione sulle funzionalità e sulle caratteristiche del sistema stesso.

Con la presente, pertanto, siamo a chiedere che, previa verifica di quanto sopra esposto, si attivino al più presto le procedure di consultazioni normativamente previste, attesa la qualità tecnologica dei procedimenti introdotti e le loro implicazioni sui processi organizzativi. Confidando in un cortese sollecito riscontro si porgono distinti saluti."



Investigazione e diritto penale

Percorso formativo per gli iscritti SIULP

Continua l'offerta formativa offerta dalla LINK CAMPUS UNIVERSITY, riservata agli iscritti SIULP, con il corso di "Investigazione e diritto penale".

Il percorso formativo è articolato in cinque moduli, ognuno dei quali da' diritto a dei crediti formativi universitari.

La partecipazione a tutti i corsi, inoltre, consente l'attribuzione di un numero di crediti tale da dare la possibilità a chiunque di potersi iscrivere al secondo anno del corso di laurea in Scienze della politica e dei rapporti Internazionali.

Il Corso si articola nei seguenti moduli:

- Corso Integrato di Investigazione (9 cfu)
- Tecniche e Strumenti per l'Investigazione (9 cfu)
- Diritto Amministrativo (9 cfu)
- Diritto Penale Internazionale (9 cfu)
- Procedura Penale (12 cfu)

Per la convenzione ed i costi consultare il nostro sito www.siulp.it

Permessi per l'assistenza ai soggetti disabili di cui all'art. 33, comma 3, della legge 104/1992 e successive modificazioni



Si riporta il testo della circolare nr. 333-A9806.G.3.2/1022, emanata lo scorso 19 febbraio dalla Direzione Centrale per le Risorse umane.

“Come noto, la legge 4 novembre 2010 n. 183, entrata in vigore il 24 novembre 2010, all'art. 24 ha apportato *"Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità"*.

Tali disposizioni, pur limitando, salvo eccezioni, il diritto di godere dei permessi in argomento ai soli parenti o affini del disabile entro il secondo grado, non richiamano più, espressamente, i requisiti della *"continuità"* e della *"esclusività"* dell'assistenza che, nella vigenza del precedente testo normativo, assurgevano a presupposti applicativi consentendo di contenere i casi di riconoscimento del beneficio.

Le modifiche apportate dalla disciplina in esame sono state oggetto di apposita circolare esplicativa da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica che, nell'illustrare i nuovi criteri applicativi, ha precisato: *"... le novità apportate dall'art. 24 della l. nr. 183, sostanzialmente consistono nella restrizione dei soggetti legittimati a fornire dei permessi ... nell'eliminazione dei requisiti della convivenza e della continuità ed esclusività dell'assistenza prestata al lavoratore ..."*.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa si è sinora pronunciata in modo non univoco: in alcuni casi ha, infatti, ribadito l'attualità del requisito dell'esclusività, mentre in altre circostanze ha dichiarato il venir meno del presupposto in argomento.

Contestualmente, in un primo momento, la medesima giurisprudenza aveva affermato l'inapplicabilità della nuova normativa al personale delle Forze di Polizia, in virtù della *"specificità"* riconosciuta dall'art. 19 della legge n. 183 del 2010 al citato personale.

Sino ad oggi, questa Amministrazione ha osservato tale orientamento, assoggettando l'erogazione dei benefici previsti dalla legge n.104/1992 al vincolo che non ci fossero altri familiari idonei a prestare assistenza al disabile (permanenza del requisito della c.d. esclusività).

Tuttavia, il più recente indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato (sentenza n. 4047 dell'11.07.2012) ha affermato il principio secondo cui la nuova disciplina in materia di assistenza ai familiari disabili deve trovare applicazione, nella nuova formulazione (che esclude i requisiti della continuità e dell'esclusività quale condizioni per l'accesso ai benefici previsti) nei confronti di tutto il personale dipendente, senza eccezioni e, quindi, anche per il personale della Polizia di Stato.

La conclusione cui è pervenuto il giudice amministrativo induce a non ritenere più suffragabile l'orientamento adottato da questa Amministrazione e, pertanto, si ritiene più conforme alla ratio della legge e della giurisprudenza in materia propendere per l'abrogazione del requisito dell'esclusività dell'assistenza.

Appare indubbio che i nuovi criteri si applicano sia per la concessione dei tre giorni di permesso sia per le domande di trasferimento ma, in quest'ultimo caso, l'applicazione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, prevede il diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere *"... ove possibile ..."*, lasciando, così, margini di discrezionalità connessi alle esigenze di organico che l'Amministrazione dovesse valutare.

Si deve, da ultimo, evidenziare, che, salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa.

In tal modo si potrà realizzare un migliore contemperamento tra la necessità di riorganizzare i servizi che l'assenza comporta ed il diritto degli interessati a fruire del beneficio, senza con ciò gravare eccessivamente su quel personale che si trova, necessariamente, costretto a sopperire all'assenza stessa.

Tale criterio, peraltro, è stato già esplicitato nella circolare di questo Dipartimento n. 333.A/9806.G.3.1/6406-2011 del 29 luglio 2011 avente per oggetto "Legge n. 183 del 4 novembre 2010, art. 24. Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità.

Tutto ciò premesso, si informa che il suddetto parere sarà pubblicato sul Portale Doppiavela."

Previdenza: direttiva INPS presentazione e consultazione telematica in via esclusiva



Nella sezione circolari del nostro sito trovate pubblicata la circolare Inps che riguarda le nuove modalità di presentazione delle istanze riconoscimento servizio militare, accredito figurativo dei periodi di congedo di maternità, autorizzazione prosecuzione volontaria, riscatti di periodi o servizi ai fini pensionistici per il computo dei servizi stessi.

Trattasi della Circolare nr. 12 del 25 gennaio 2013

Essa riguarda le nuove modalità di presentazione delle istanze per il riconoscimento del servizio militare, per l'accredito figurativo dei periodi di congedo di maternità, per l'autorizzazione della prosecuzione volontaria, per i riscatti di periodi o servizi ai fini pensionistici e per il computo dei servizi.

La novità rilevante è costituita dal fatto che a decorrere dal 4 aprile 2013 è prevista esclusivamente per via telematica la presentazione delle domande di:

- riconoscimento del servizio militare;
- accredito figurativo per il riconoscimento dei periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 25, comma 2, del DLgs n. 151/2001;
- autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei contributi;
- riscatto per la valutazione onerosa ai fini pensionistici di periodi o servizi non coperti da contribuzione altrimenti non utili;
- computo dei servizi ai sensi degli artt. 11, 12 e 15 del DPR n. 1092/1973.

Le domande devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali:

- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;
- Contact Center Integrato – n. 803164.
- Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;

Regime applicativo delle giornate di riposo ex festività soppresse

La legge n.937/1977 prevede che ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:

- a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
- b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.

Le due giornate di cui al punto a) seguono la disciplina del congedo ordinario.

Le quattro giornate di cui al punto b) non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate nella misura normativamente dovuta.

Le stesse giornate sono attribuite dal funzionario responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto da cui il personale direttamente dipende. Allorquando, per esigenze strettamente connesse alla funzionalità dei servizi (lavorazioni a turno, a ciclo continuo o altre necessità dipendenti dalla organizzazione del lavoro) questi non abbia potuto attribuire nel corso dell'anno solare le giornate stesse, dovrà darne motivata comunicazione al competente ufficio per la liquidazione del relativo compenso forfetario che dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio.

L'indebita attribuzione e liquidazione del compenso forfetario comporta diretta responsabilità personale dei funzionari che l'hanno disposta.

La normativa, nel qualificarle come giornate di riposo, le ha sostanzialmente assimilate alle ferie, come già ritenuto anche dal Consiglio di Stato (*Cons. Stato, VI, 20.10.1986, n.802, che qualifica tali giornate non come permessi, ma piuttosto come congedo ordinario sia pure in presenza di un differente procedimento amministrativo predisposto ai fini della loro fruizione*).

Tale assimilazione ai giorni di ferie risulta ancora più evidente ove si consideri che in caso di mancata fruizione delle giornate di riposo di che trattasi, al dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico sostitutivo così come previsto per i giorni di ferie.

In ragione, dunque, della sostanziale assimilabilità alle ferie, evidentemente, anche ai fini della loro maturazione, debbono trovare applicazione le medesime regole valesvoli per le prime;-

Conseguentemente, nell'anno di assunzione e di cessazione del rapporto, esse sono determinate in dodicesimi;

Inoltre, esse devono essere proporzionalmente ridotte in presenza di eventi sospensivi del rapporto di lavoro o per i quali sia espressamente sancita la regola della mancata maturazione delle ferie: (es. aspettativa per motivi familiari).

Modifiche alla disciplina dei congedi parentali



L'articolo 339 della legge 24 dicembre 2012 nr. 228, meglio nota come legge di stabilità 2013 ha aggiunto il comma 1 bis all'articolo 32 del D.Lgs. 151/2001, che disciplina la materia dei congedi parentali. Il Comma uno bis prevede che "La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del Fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari, esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e differimento del congedo".

L'innovazione riguarda, dunque, la possibilità di frazionamento. Tuttavia, la disciplina, in concreto di detta possibilità è rimessa alla contrattazione collettiva, ragion per cui, soprattutto per quel che concerne il Comparto Sicurezza, per il quale la riserva contrattuale appare addirittura rafforzata, nulla cambia in concreto, almeno sino alla prossima tornata contrattuale

Si riporta il testo dell'articolo 32 del Dlgs 151/2001 nella vigente ed attuale formulazione

Art. 32. - Congedo parentale

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)

1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.

Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

- a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al c. 2;
- c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

(1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.))

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, ((e comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo)).

4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

(4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva).

Individuazione del T.A.R. competente per le controversie di Pubblico Impiego



Si è posto il problema di quale sia il Tribunale Amministrativo cui il Pubblico dipendente debba rivolgersi per ottenere la soddisfazione delle proprie ragioni in ordine alle controversie di lavoro.

Al riguardo, la sede di servizio del Pubblico Impiegato costituisce foro speciale del pubblico impiego ai sensi dell'articolo. 13, comma 2, del c.p.a., che testualmente dispone: *"Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui*

circonscrizione territoriale è situata la sede di servizio".

Recentemente il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con sentenza 10 dicembre 2012 n.37, ha ricordato che la disposizione citata *"..non può essere interpretata alla lettera"*, essendo sempre stato ***"pacifico che la stessa si riferisca specificamente (e restrittivamente) alle controversie in materia di pubblico impiego, ossia a quelle tra l'impiegato e l'amministrazione (intesa quale datore di lavoro) e abbiano per oggetto pretese (diritti o interessi) inerenti al rapporto di lavoro. Il tutto, s'intende, a condizione che si tratti di rapporto lavorativo conservato alla giurisdizione del giudice amministrativo dopo la riforma del d.lgs. n. 80/1998"***.

Infatti, continua l'alto consesso, ***"sin dalle prime applicazioni della legge istitutiva dei T.A.R. (1° aprile 1974) è stato chiarito che «il foro speciale della sede di servizio dell'impiegato ricorrente è destinato a cedere rispetto alla regola generale della sede dell'autorità emanante quando fra gli atti impugnati ve ne sia qualcuno che sia idoneo a spiegare effetti al di fuori dell'ambito circoscrizionale del Tribunale periferico o nei confronti di altri impiegati»"*** (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 febbraio 1980, n. 163; v. anche, Sez. VI, 17 dicembre 1976, n. 476; sez. VI, 19 dicembre 1975, n. 707; v. da ultimo, Adunanza Plenaria 16 novembre 2011, n. 20, che in una fattispecie di conferimento delle funzioni di presidente di sezione interna del T.A.R. Sicilia, ha affermato la competenza del T.A.R. Lazio negando quella del T.A.R. Sicilia, sul rilievo che si trattava di atti non limitati alla definizione dei contenuti del rapporto di servizio del singolo magistrato ricorrente, ma relativi all'organizzazione degli uffici della Giustizia Amministrativa, coinvolgendo le posizioni di una pluralità di magistrati, indipendentemente dalle loro diversificate sedi di servizio).

La decisione del Consiglio di stato in Adunanza plenaria è di particolare importanza, considerato che i lavoratori della Polizia di stato appartengono al cosiddetto Pubblico Impiego ancora in regime di diritto pubblico e per il quale la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di lavoro ha carattere esclusivo, involgendo sia i diritti soggettivi che gli interessi legittimi.

Sucedaneità fra titoli di studio nei concorsi pubblici



Questa settimana vogliamo proporre all'attenzione dei nostri lettori una interessante sentenza del Consiglio di stato che in relazione ai concorsi pubblici ha chiarito i principi in base ai quali un titolo di studio può essere considerato succedaneo rispetto ad un altro.

La questione di fatto riguardava la pretesa secondo cui il titolo del diploma di laurea in "ingegneria civile", ancorché non menzionato dal bando di un concorso pubblico, dovesse ritenersi equivalente ex lege al diploma di laurea in "ingegneria per l'ambiente e il territorio".

Il Consiglio di Stato, con sentenza 6 dicembre 2012 n.6260, ha formulato, le seguenti sintetiche precisazioni:

- a) in linea generale l'equipollenza fra titoli di studio in vista della partecipazione a pubblici concorsi, può essere stabilita dalle norme, primarie o secondarie, ma non dall'amministrazione o dal giudice;
- b) quando un bando richiede tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l'ammissione ad un pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l'equipollenza non sia stabilita da una norma di legge. Per tale coerente ragione sarà illegittima la clausola del bando di concorso che disponga l'equipollenza fra titoli di studio in assenza di una norma di legge che fissi i contenuti, le caratteristiche e la durata dei corsi di studio in relazione alle distinte finalità formative che ciascuno di essi persegue, in tal modo prevenendosi il rischio di valutazioni casistiche rimesse alle singole amministrazioni;
- c) ai sensi dell'art. 9, co. 6, l. n. 341 del 1990, il giudizio di equipollenza tra i titoli di studio ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi appartiene esclusivamente al legislatore e, di conseguenza, l'unico parametro cui fare corretto riferimento è quello fissato dalla legge e dall'ordinamento della pubblica istruzione, secondo il quale i titoli di studio sono diversi tra loro e le equipollenze costituiscono eccezioni non suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica; in quest'ottica, un marginale ruolo di integrazione può essere riconosciuto all'amministrazione solo ove espressamente previsto dal bando di concorso, che dello stesso costituisce *lex specialis*;
- d) più precisamente, ove il bando ammetta come requisito di ammissione un determinato diploma di laurea, o titolo equipollente tout-court, l'amministrazione potrà procedere ad una valutazione di equipollenza sostanziale; se invece il bando richiede un determinato titolo di studio o quelli ad esso equipollenti ex lege, siffatta determinazione deve essere intesa in senso tassativo, con riferimento alla valutazione di equipollenza formulata da un atto normativo e non può essere integrata da valutazioni di tipo sostanziale compiute ex post dall'amministrazione.

(cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494; sez. V, 19 agosto 2009, n. 4994; sez. II, 17 dicembre 2007, n. 104/2007; sez. V, 24 gennaio 2007, n. 247)

La decisione del ricorso straordinario è impugnabile per cassazione

Il decreto del Presidente della Repubblica che decide sul ricorso straordinario in conformità al parere del Consiglio di Stato, è un atto giurisdizionale in senso sostanziale, come tale impugnabile in Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 111 della Costituzione.

Questa è la risposta ad una domanda postaci da un nostro lettore. In questo senso si sono pronunciate anche le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione il 19 dicembre 2012, enunciando il seguente principio di diritto:

"In caso di ricorso straordinario proposto ai sensi dell'art. 8 del d. P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, avverso atti amministrativi definitivi, per motivi di legittimità, da parte di chi vi abbia interesse, ricorso ammissibile (ex art. 7, comma 8, d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo) unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, il decreto del Presidente della Repubblica che decide il ricorso straordinario in conformità del parere obbligatorio e vincolante del Consiglio di Stato (ex art. 14 d. P.R. n. 1199/1971, come novellato dall'art. 69, secondo comma, legge 18 giugno 2009, n. 69), è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 362, primo comma, c.p.c. solo per motivi attinenti la giurisdizione."

La Cassazione, dopo aver ripercorso la lunga storia di questo istituto di tutela, già presente nelle monarchie assolute e riprodotto nel nostro ordinamento dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, si è soffermata sulle novelle normative più recenti che ne hanno mutato sostanzialmente la natura, accentuando il parallelismo tra il ricorso straordinario e il ricorso ordinario. Il decreto presidenziale emesso, su conforme parere del Consiglio di Stato, e che decide sul ricorso, ha ora assunto natura sostanziale di decisione di giustizia e quindi natura sostanziale giurisdizionale.

Se la decisione del ricorso straordinario è una decisione di giustizia che presuppone la giurisdizione del giudice amministrativo, deve esserci anche necessariamente il sindacato ultimo della Cassazione, limitato ai motivi inerenti alla giurisdizione ex art. 111 della Costituzione.

Attinenti alla giurisdizione sono le questioni che riguardano la sussistenza o meno della giurisdizione delle due magistrature speciali. Può accadere, infatti, che tali giudici decidano su materie del tutto estranee alle loro attribuzioni o, al contrario, che neghino la propria potestà di decidere, pur essendo investiti della stessa e legittimati ad esercitarla. In entrambi i casi è ammesso il ricorso per Cassazione.



Sportello Siulp: consulenza *on line*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *on line* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP

Sul sito www.siulp.it

Tassa rifiuti, a luglio la prima rata della TARES

Il Decreto Salva-Italia del dicembre 2011 ha istituito la Tares, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che dal 1° gennaio 2013 sostituisce le attuali Tarsu (Tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi e urbani) e Tia (Tariffa di igiene ambientale).

Il nuovo tributo è destinato a coprire, oltre ai costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento, anche i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni: in altre parole, i servizi comunali di cui beneficia l'intera collettività ma per i quali non è possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo, quali l'illuminazione, la manutenzione delle strade e tutte le attività diverse da quelle che, come gli asili nido o l'assistenza domiciliare, sono invece effettuate "a domanda individuale".

La Tares, di conseguenza, sarà più costosa delle attuali tasse sui rifiuti: i Comuni, infatti, per finanziare anche i servizi indivisibili, applicheranno al tributo una maggiorazione pari a 30 centesimi al metro quadro (elevabile fino a 40).

La Tares sarà a carico di tutti i cittadini, quindi non solo dei proprietari di immobili, ma di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, occupano o detengono locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani, e sarà commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie.

Per quanto riguarda il pagamento della Tares, per cui sono state previste 4 rate (fissate per legge a gennaio, aprile, luglio e dicembre), oltre che la possibilità di pagare in un'unica soluzione nel mese di giugno, la prima rata del 2013, inizialmente posticipata ad aprile dalla Legge di Stabilità, è stata ulteriormente spostata a luglio, in seguito al compromesso raggiunto al Senato in sede di approvazione del Decreto sull'emergenza rifiuti.

La Tares, pertanto, in vigore dal 1° gennaio scorso, si pagherà a partire da luglio 2013. Resta ferma la facoltà dei Comuni di differire ulteriormente il termine.

Il pagamento potrà essere effettuato con le stesse modalità già in vigore per l'IMU, cioè tramite bollettino postale o modello F24.

Tassabilità dell'indennizzo ex legge Pinto

Un collega, destinatario nell'ultimo periodo di un indennizzo dovuto alla cosiddetta legge Pinto, ci chiede se la somma ricevuta debba essere dichiarata ai fini della sua assoggettabilità ad IRPEF.

Il risarcimento di un danno si può configurare come reddito soltanto allorché sia stato erogato al percettore come indennizzo per la perdita di un reddito in termini di mancato guadagno o lucro cessante, assumendo in tal caso la medesima natura e sorte impositiva. (articolo 6 comma 2 TUIR).

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'indennizzo conseguito in base alla legge 80/2001, relativa all'ingiusta durata del processo, essendo generalmente finalizzata al ristoro di danni morali e/o patrimoniali, non è in quanto tale assoggettabile all'IRPEF.

Mutui agevolati: pensionati e dipendenti pubblici possono richiederli all'INPS



Mutui agevolati per i pensionati e i dipendenti pubblici, che possono chiedere all'Inps (presso cui è confluito l'Inpdap) un finanziamento agevolato a tasso sia fisso che variabile, con spread più bassi rispetto a quelli di mercato.

Dipendenti pubblici e pensionati possono accedere al mutuo per l'acquisto della prima casa con un tasso fisso al 3,75% e tassi variabili al 1,23% (con spread allo 0,9%), condizioni decisamente competitive rispetto a quelle offerte dal mercato (tasso fisso medio al 5% e variabile al 3,5%).

Un mutuo agevolato concesso dall'Inps, quindi, costa oggi circa 200 punti base in meno rispetto ad un mutuo concesso a condizioni normali ad un qualsiasi cittadino: in altri termini, per fare un esempio, su un mutuo di 150mila euro da rimborsare in 20 anni, il risparmio per pensionati e dipendenti pubblici è di circa 160 euro al mese (2mila euro all'anno).

Il mutuo Inps può essere erogato esclusivamente per l'acquisto della prima casa, con una durata variabile tra i 10 e i 30 anni, e per un importo massimo di 300mila euro, che può coprire fino al 100% del valore di perizia dell'immobile.

Possono accedere al mutuo a condizioni agevolate, in base al Regolamento Inps in vigore dal 1 ottobre 2011:

- i dipendenti pubblici in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- i pensionati iscritti alla Gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali da almeno 3 anni.

Inoltre, trattandosi di mutuo per l'acquisto della prima casa, lavoratori e pensionati (ed il loro nucleo familiare) non devono risultare proprietari di altra abitazione in tutto il territorio nazionale.

Per poter richiedere il mutuo agevolato bisogna presentare domanda all'Ufficio Provinciale o Territoriale Inps Gestione ex Inpdap competente, tramite apposito modello fornito dall'Istituto, corredata da tutta la documentazione richiesta, secondo tre scadenze: dal 1° al 10 gennaio, dal 1° al 10 maggio e dal 1° al 10 settembre di ogni anno.

Tutte le domande vengono accolte, a patto di rispettare i requisiti richiesti, fino ad esaurimento delle risorse disponibili (assegnate ogni quadrimestre alle Direzioni regionali): per il 2013, il budget stanziato è di 800 milioni di euro, suddivisi su base regionale.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

■ CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

■ PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

■ PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

■ PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

■ EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è slegata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.euroccs.it



L'unica società **SIULP**
 FINANZIARIA
 IN CONVENZIONE CON

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per le distribuzioni di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

